

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4970**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AYALA e SENESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2001**

—————

**Gestione delle informazioni correlate al comportamento debitorio**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge proposto affronta un tema delicato e vitale nella catena del valore di un'economia avanzata. La regolamentazione proposta ha l'obiettivo di assicurare un equo bilanciamento di interessi tra tutti coloro che prendono parte ad una transazione economica in occasione della quale viene concessa una dilazione di pagamento o un credito (di seguito indicati come dilazioni). Sono compresi in questa categoria tutti quei sistemi che registrano informazioni sulla puntualità di pagamento di beni e/o servizi di tipo creditizio, assicurativo eccetera. La funzione svolta da questi sistemi si può comprendere se si osservano le conseguenze prodotte dalle asimmetrie informative sui mercati dove non esiste condivisione di informazione tra gli operatori economici. L'esistenza di tali asimmetrie informative, d'altra parte, va scongiurata per garantire la stessa libertà dei consumatori e delle imprese.

Gli effetti delle asimmetrie informative sul mercato sono stati studiati da numerosi economisti i quali hanno osservato come la mancanza di informazioni tra chi offre dilazioni e chi richiede dilazioni provoca come effetti negativi, tra gli altri, il razionamento del credito sul mercato e la crescita del prezzo del credito stesso. Attraverso i sistemi che raccolgono informazioni sul comportamento debitorio, i problemi causati dalle asimmetrie informative sono superati a beneficio di tutte le parti coinvolte:

da un lato chi dovrebbe concedere credito/dilazione di pagamento (di seguito indicato come il datore) può stimare correttamente e in tempi brevi, sia in fase di richiesta delle dilazioni sia durante la vita delle stesse, il rischio connesso alla concessione di un credito/dilazione di pagamento e quindi

applicare un giusto prezzo per quella dilazione. La valutazione del merito di credito dei soggetti consente di prevenire insolvenze e sofferenze che possono essere causa di gravi danni all'economia;

dall'altro lato chi richiede credito/dilazione di pagamento (di seguito indicato come il richiedente) e dimostra affidabilità potrà ottenere credito/dilazione di pagamento più rapidamente e a condizioni più congrue; al contempo si evitano situazioni di sovra indebitamento per chi risulta avere posizioni più a rischio. La consapevolezza del fatto che il proprio comportamento di pagamento può essere conosciuto da coloro che ne hanno un interesse legittimo, svolge infine una funzione di incentivo al rispetto delle obbligazioni assunte, incidendo positivamente sul contenimento del rischio di sovraindebitamento grave.

La gestione responsabile del rapporto di credito tra il datore e il richiedente, favorita dalla trasparenza informativa, configura quindi significativi vantaggi per l'economia pubblica.

Il disegno di legge è strutturato nei seguenti articoli.

Articolo 1. - Definisce l'ambito di applicazione del disegno di legge.

Articolo 2. - Definisce i requisiti del gestore della Banca dati.

Articolo 3. - Circoscrive la possibilità di accedere ai dati contenuti in tale tipologia di banche dati ai datori, cioè coloro che hanno un legittimo interesse economico poiché si assumono in proprio il rischio della valutazione dei richiedenti. In base a tale principio, la comunicazione dei dati personali di un richiedente viene realizzata nell'in-

teresse del richiedente stesso, perché effettuata in occasione della sua sollecitazione diretta o indiretta a ottenere credito/dilazione di pagamento.

Articolo 4. - Definisce quali sono i requisiti per la comunicazione dei dati da parte del datore a banche dati appartenenti a questa categoria. In particolare, ricade sul datore l'onere di fornire una adeguata informativa al richiedente relativamente a tale comunicazione; il consenso del richiedente viene assunto come implicito nella volontà di ottenere un bene o un servizio a cui è associata una dilazione. Questo principio contribuisce a realizzare un equo bilanciamento di interessi tra il richiedente e il datore che deve valutare la sua affidabilità, accedendo e comunicando i suoi dati alla banca dati. Tale principio è volto a superare i problemi che potrebbero nascere in occasione della concessione di un credito/dilazione di pagamento durante una vendita a distanza in cui compratore e venditore non hanno alcun contatto.

Articoli 5, 6 e 7. - Introducono norme dettagliate circa la possibilità del richiedente di accedere ai propri dati personali e/o ottenerne la correzione o la cancellazione.

Le regole stabilite per l'accesso hanno l'obiettivo di favorire la conoscibilità dei dati

da parte dei richiedenti: ciò è particolarmente importante perché garanzia di qualità e correttezza dei dati gestiti da questa categoria di banche dati. Per favorire tale accesso è stato ridotto, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, il periodo di tempo entro il quale il richiedente può prendere visione dei propri dati. Viene prevista la corresponsione di un rimborso spese al fine di garantire una minima copertura dei costi sostenuti dal gestore della banca dati per svolgere questo servizio in maniera efficiente e con personale dedicato in grado di offrire assistenza ai richiedenti. L'accesso ai dati è gratuito solo se i dati personali del richiedente risultano essere non corretti.

Per quanto riguarda la possibilità per il richiedente di chiedere la correzione o l'aggiornamento dei suoi dati personali, viene stabilita una precisa tempistica per le attività connesse al processo in modo da assicurare l'espletamento dell'attività in tempi ragionevoli. Durante il periodo di verifica, a tutela del richiedente, viene inibita la consultazione dei dati contestati. Analoghe regole vengono stabilite relativamente alla cancellazione.

Articolo 8. - Definisce alcuni controlli da effettuare sul gestore della banca dati e sui datori.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a coloro che gestiscono, in qualità di titolari o di responsabili di trattamento, banche dati correlate al comportamento debitorio il cui contenuto informativo è definito alla lettera *a*) del comma 2.

2. Ai fini della presente legge si intende:

*a*) per «banca dati correlata al comportamento debitorio», di seguito denominata banca dati, qualsiasi complesso di dati personali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardanti la storia dei crediti e delle richieste di credito di un soggetto, incluse le richieste preliminari di informazioni sui crediti formulate da un soggetto e le offerte di credito pre-approvate inviate allo stesso, e le modalità di adempimento agli obblighi di pagamento e rimborso;

*b*) per «gestore» il titolare del trattamento della banca dati, quale definito dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge n. 675 del 1996.

## Art. 2.

*(Requisiti del gestore e disposizioni sui dati trattati)*

1. Al gestore si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge n. 675 del 1996.

2. I dati sono forniti al gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, direttamente dai soggetti che intrattengono con l'interessato rapporti di tipo creditizio, assicurativo o di for-

nitura di beni e servizi con pagamento dilazionato. Tali dati possono essere combinati con dati di fonte pubblica. L'interessato deve essere informato, all'atto della raccolta dei suoi dati personali, da parte dei predetti soggetti della possibilità prevista dal comma 5 del presente articolo.

3. Non è consentita la gestione nell'ambito della banca dati di qualunque dato personale sensibile né è consentito l'utilizzo o la consultazione dei dati per esclusive finalità di promozione commerciale di beni o servizi.

4. I dati personali contenuti nella banca dati possono essere memorizzati per sette anni dalla data di ultimo aggiornamento.

5. Il gestore può cedere per qualsiasi causa il trattamento dei dati ad altro gestore purchè i dati siano destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti e dandone previa notifica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. In tal caso è necessario che il gestore cedente e il gestore cessionario congiuntamente provvedano a dare, attraverso pubblicazioni ad ampia diffusione, informativa di tale trasferimento. Per il trasferimento di trattamento ad altro gestore non è richiesto il consenso dell'interessato.

### Art. 3.

*(Legittimo interesse economico ad accedere ai dati di una banca dati correlata al comportamento debitorio)*

1. Le informazioni memorizzate nella banca dati possono essere comunicate a coloro che hanno un legittimo interesse economico alla loro consultazione, derivante dalla necessità di stabilire l'idoneità dell'interessato ad ottenere credito o garanzie creditizie o contratti di assicurazione ovvero qualunque servizio o bene il cui pagamento avviene in forma posticipata rispetto alla sua erogazione o consegna.

2. I dati anagrafici memorizzati nella banca dati possono essere comunicati anche al fine di verificare la congruenza dei dati dichiarati dall'interessato stesso in relazione alle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

*(Correzione dei dati)*

1. L'interessato ha diritto di richiedere al gestore l'aggiornamento e la correzione dei propri dati personali ove risultino essere non aggiornati o errati, presentando la documentazione a supporto della propria richiesta. Il gestore deve completare tutte le verifiche necessarie, anche coinvolgendo gli enti che hanno fornito l'informazione oggetto di contestazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di correzione. L'interessato non può presentare il ricorso di cui all'articolo 29 della legge n. 675 del 1996 prima che siano decorsi trenta giorni dalla presentazione della predetta richiesta. I predetti enti devono dare riscontro al gestore entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta di verifica; in difetto di ciò gli enti medesimi sono tenuti a risarcire al gestore ogni pregiudizio al medesimo derivato dal mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell'interessato.

2. Qualora dalla verifica emergesse che i dati sono non corretti o non aggiornati, il gestore deve correggerli entro due giorni lavorativi dal completamento della verifica. Il gestore deve inoltre fornire riscontro all'interessato circa l'esito delle verifiche effettuate e relativamente alle eventuali correzioni apportate ai dati entro cinque giorni dal completamento delle verifiche o dalla modifica effettuata.

3. Nel periodo compreso tra la ricezione della richiesta di correzione o di aggiornamento dei dati e il momento in cui la verifica viene completata non viene dato accesso

ai dati contestati, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, ma viene comunque fornita indicazione del fatto che alcuni dati personali sono in corso di verifica.

4. A completamento della verifica effettuata i dati personali contestati sono nuovamente accessibili e sono accompagnati, per un periodo di trenta giorni, dalla indicazione che è stata completata la verifica sui dati richiesta dall'interessato.

#### Art. 5.

##### *(Richiesta di cancellazione)*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Il gestore, una volta ricevuta la richiesta di cancellazione dei dati, dovrà completare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta tutte le verifiche necessarie per accertare se il dato è stato trattato o meno in violazione di legge, anche coinvolgendo gli enti che hanno fornito tali informazioni. L'interessato non può presentare il ricorso di cui all'articolo 29 della legge n. 675 del 1996 prima che siano decorsi trenta giorni dalla presentazione della predetta richiesta. I predetti enti devono dare riscontro al gestore entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta di verifica; in difetto di ciò gli enti medesimi sono tenuti a risarcire al gestore ogni pregiudizio al medesimo derivato dal mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell'interessato.

2. Qualora dalla verifica emergesse che i dati sono stati trattati in violazione di legge, il gestore deve cancellarli entro due giorni lavorativi dal completamento della verifica. Il gestore deve inoltre fornire riscontro all'interessato circa l'accoglimento o meno della richiesta di cancellazione entro cinque giorni dal completamento della verifica o dalla cancellazione.

3. Nel periodo compreso tra la ricezione della richiesta di correzione o di aggiorna-

mento dei dati e il momento in cui la verifica viene completata non viene dato accesso, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, ai dati contestati ma viene comunque fornita indicazione del fatto che alcuni dati personali sono in corso di verifica.

Art. 6.

*(Controlli)*

1. Il gestore provvede a costituire un organo statutario, composto da membri esterni alla società, che ha il compito di sorvegliare il rispetto, da parte delle società che accedono alle informazioni della banca dati, degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e il rispetto da parte del gestore degli adempimenti di cui agli articoli 5, 6 e 7. I membri che compongono tale organo statutario devono avere provata esperienza in ambito tecnico o organizzativo o legale nella gestione di banche dati. L'elenco nominativo dei membri che compongono tale organo deve essere notificato all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ogni anno tale organo ha l'obbligo di depositare presso la predetta Autorità una relazione riassuntiva dei controlli effettuati.

Art. 7.

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 675 del 1996.